



4351

# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO l'articolo 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e in particolare, l'articolo 7;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 luglio 1996 recante "istituzione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali";

VISTO il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 recante "Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali" e, in particolare l'articolo 10, commi 4 e 5;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012 recante "Ordinamento delle strutture generali della presidenza del Consiglio dei Ministri e, in particolare, gli articoli 12, 27 e 37;

VISTO la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3" e, in particolare, l'articolo 8, comma 4 e l'articolo 9, comma 1, cpv 3;

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea" e, in particolare, gli articoli 13, 19, 23 e 26;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 luglio 2007 recante "Modalità di raccordo tra gli uffici della Conferenza Stato-città ed autonomie locali e le prefetture-Uffici territoriali del Governo, ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. 3 aprile 2006, n. 180";

VISTO l'articolo 19, comma 5-ter del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, il quale prevede la costituzione, presso la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, di un Organo paritetico di indirizzo sulle modalità di attuazione e sulla qualità dei servizi assicurati dai Comuni e dall'Agenzia del territorio nello svolgimento delle funzioni in materia catastale;



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONSIDERATO che a seguito dei sopraccitati interventi normativi le funzioni e le competenze della Conferenza Stato-città ed autonomie locali sono state ampliate;

VISTO il decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie 1° settembre 2016, recante "Organizzazione e funzionamento del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri", e in particolare gli articoli 3, comma 4 e 5, comma 3.

VISTO il decreto del Segretario generale 15 luglio 2011 recante l'organizzazione, composizione e funzionamento dell'Ufficio di segreteria della Conferenza Stato-città e autonomie locali;

RAVVISATA la necessità di apportare modifiche e integrazioni all'organizzazione interna dell'Ufficio;

INFORMATE le organizzazioni sindacali;

SU PROPOSTA del Capo dell'Ufficio di segreteria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

## DECRETA

### Articolo 1

1. Il presente decreto disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ufficio di segreteria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, di seguito denominato <<Ufficio di segreteria>>.

### Articolo 2

1. L'Ufficio di segreteria costituisce struttura generale della Presidenza, ai sensi degli articoli 2, comma 2, lettera p) e 27 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012, di cui il Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 8 comma 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e dell'articolo 4 comma 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, si avvale per le funzioni di indirizzo e coordinamento politico istituzionale in materia di rapporti con il sistema delle autonomie locali.



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

2. L'Ufficio di segreteria espleta l'attività funzionale allo svolgimento delle attribuzioni della Conferenza Stato-città ed autonomie locali ed in particolare provvede:

a) agli adempimenti preliminari e conseguenti alle riunioni della Conferenza, ivi compresa l'informazione relativa alle determinazioni assunte e ai conseguenti provvedimenti delle amministrazioni statali;

b) all'attività istruttoria connessa all'esercizio delle funzioni e dei compiti attribuiti alla Conferenza, assicurando il necessario raccordo e coordinamento dei competenti uffici dello Stato e delle autonomie locali;

c) alle attività strumentali di raccordo, alla reciproca informazione ed alla collaborazione tra le amministrazioni dello Stato e le autonomie locali.

d) su richiesta, all'attività di supporto al Presidente del Consiglio dei Ministri nell'esercizio dei compiti di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

e) alle funzioni di supporto per la trasmissione alle associazioni degli enti locali dei progetti ed atti dell'Unione europea pervenuti dal Dipartimento per le politiche europee alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali e per la trasmissione al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro delegato per le politiche europee delle osservazioni formulate al riguardo dalle predette Associazioni;

f) al raccordo con le Prefetture-Uffici territoriali del Governo ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 luglio 2007;

g) alle attività di supporto e di segreteria per le riunioni dell'Organo paritetico in materia catastale di cui all'articolo 19, comma 5 ter del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122;

h) agli adempimenti istruttori e strumentali all'attività degli Organismi, Comitati tecnico-politici e gruppi di lavoro istituiti nell'ambito della Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

i) all'esame ed al confronto in merito alle problematiche tecniche connesse ai provvedimenti di carattere generale che possono incidere sulle funzioni proprie e delegate degli enti locali ai sensi dell'articolo 9 comma 5 lettera b) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

l) congiuntamente alla segreteria della Conferenza Stato-Regioni, all'attività istruttoria e di supporto degli organismi costituiti, ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42, per l'attuazione del federalismo fiscale operanti nell'ambito della Conferenza Unificata.

3. L'Ufficio di segreteria collabora con la segreteria della Conferenza Stato-regioni e province autonome di Trento e di Bolzano – Ufficio III del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, all'attività istruttoria e di supporto per il funzionamento della Conferenza Unificata, ai sensi dell'articolo 10 comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## Articolo 3

1. Il Capo dell'Ufficio di Segreteria assolve alle funzioni di Segretario della Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
2. Il Capo dell'Ufficio di segreteria assicura l'organizzazione, il funzionamento ed il coordinamento delle attività dei Servizi.
3. Alle dirette dipendenze del Capo dell'Ufficio opera una segreteria tecnica di livello non dirigenziale, che provvede: all'organizzazione delle sedute della Conferenza Stato-città ed autonomie locali; agli adempimenti di comunicazione istituzionale; alla cura del sito web della Conferenza, nonché alle attività di archivio e protocollo della corrispondenza e alla gestione dei flussi documentali. La Segreteria tecnica, altresì, supporta il Capo dell'Ufficio nell'attività di raccordo con le Prefetture-Uffici territoriali del Governo e nella trattazione degli affari che sono da esso assegnati.

## Articolo 4

1. L'Ufficio di segreteria si articola in due Servizi, ai quali sono preposti dirigenti di livello non generale.
2. Il Servizio I cura la gestione del personale e delle risorse strumentali dell'Ufficio; gestisce i servizi di carattere strumentale; provvede alle attività di gestione contabile, finanziaria e di bilancio, nonché quelle contrattuali e di spesa dell'Ufficio; cura gli adempimenti connessi al controllo di gestione, alla elaborazione degli obiettivi strategici e dirigenziali e al monitoraggio della direttiva annuale, nonché quelli relativi alla valutazione della dirigenza; provvede agli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza. Il Servizio provvede, altresì, al supporto istruttorio nell'ambito della Conferenza Unificata, in raccordo con i competenti uffici del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie.
3. Il Servizio II cura gli adempimenti istruttori relativi agli argomenti all'esame della Conferenza Stato-città ed autonomie locali e predispose i relativi atti. Il Servizio provvede, altresì, all'organizzazione della Sessione europea della Conferenza Stato-città ed autonomie locali e alle attività di supporto alla formazione degli atti comunitari, in raccordo con il Dipartimento per le politiche europee. Cura la verbalizzazione delle sedute della Conferenza Stato-città ed autonomie locali e della sua Sessione europea, nonché la resocontazione delle riunioni tecniche ad esse preliminari e provvede agli adempimenti istruttori e al supporto di tavoli, comitati ed organismi istituiti presso la Conferenza. Predispose pareri in merito a progetti di legge e a provvedimenti in discussione al pre-Consiglio dei Ministri o pendenti in Parlamento e le relazioni all'Avvocatura generale dello Stato per il contenzioso, nonché le risposte agli atti del sindacato ispettivo del Parlamento.



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## Articolo 5

1. Il contingente di personale dell'Ufficio di segreteria è fissato in non più di 40 unità di personale delle varie qualifiche.
2. I posti in organico, in numero non superiori alla metà, sono coperti da personale delle Province, dei Comuni e delle Città metropolitane. Il relativo trattamento economico rimane a carico delle amministrazioni di appartenenza ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. I restanti posti in organico sono coperti con personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ivi compreso quello in posizione di prestito.

## Articolo 6

1. L'efficacia del presente decreto decorre dal 1° gennaio 2021.
2. Con effetto dalla medesima data è abrogato il decreto del Segretario generale 15 luglio 2011 citato in premessa.

Roma,

IL SEGRETARIO GENERALE